

COMUNE DI CASTELNOVETTO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 6	Adunanza del 21-03-2019	Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- COMPONENTE TARI- MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI-APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL NUMERO DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2019.
---------------	-------------------------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo

alle ore 20:30 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

GABRIELE BONASSI	Presente	Sindaco
GIOVANNI COMELLO	Presente	Consigliere
MARILUCI MAGGI	Presente	Consigliere
ELIA SCAFIDI	Presente	Consigliere
ROBERTO PIAZZOTTI	Presente	Consigliere
VALERIO LEONI	Assente	Consigliere
IVANO CASTELLANI	Assente	Consigliere
PIER FRANCO CAMERONE	Assente	Consigliere
ANGELO BISCALDI	Assente	Consigliere
MASSIMO MARINONE	Presente	Consigliere
ANDREA ROSASCHINO	Presente	Consigliere

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Presiede il Sig **GABRIELE BONASSI** il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** dell'Ente **DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE** con le funzioni previste dall'art.97, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*.

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006 n. 296, dispone: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione.

VISTO l'ultimo Decreto del Ministero dell'Interno in data 25.01.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02.02.2019 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

DATO ATTO che l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999.

CONSIDERATO che con la Legge di stabilità 2016, 2017, 2018 e 2019 sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC in particolare per IMU e TASI mentre in materia di TARI è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 10 del 26.04.2016 è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI):

RITENUTO opportuno procedere ad una modifica di detto regolamento, a valere dall'anno 2019, con l'introduzione di una riduzione per le utenze domestiche;

RITENUTO, pertanto, di apportare le seguenti modifiche:

- sostituire l'art. 24 del vigente REGOLAMENTO con il seguente:

Art.24

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:

riduzione del 20%.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

RICHIAMATO l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2019 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

CONSIDERATO altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all'art. 1, comma 654, della L. 147/2013.

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2019 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato (B) alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che comprende:

- una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per garantire il servizio, i servizi offerti all'utenza, la ricognizione delle risorse umane e strumentali impiegate nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere
- un'analisi delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento del servizio e delle procedure connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l'integrale copertura dei costi di gestione

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2019, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo allegate alla presente deliberazione.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale, in merito all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, le disposizioni legislative prevedono che la riscossione dell'IMU e della TASI avvenga alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre mentre per la riscossione della TARI la stessa dovrà essere riscossa in **due rate**, con scadenze di pagamento individuate dal Comune, e pertanto si dispone che per l'anno 2019, il versamento del tributo avvenga secondo le seguenti scadenze:

- **1° rata** **31/07/2019**
- **2° rata** **31/10/2019**

RICHIAMATO l'art. 172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

SENTITA, ed allegata, la relazione del Sindaco;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI coordinato con la modifica anzi esposta, che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A)

VISTO lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all'allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole espresse nelle forme previste dalla Legge.

DELIBERA

1. DI MODIFICARE il vigente "Regolamento per l'applicazione della componente TARI"- approvato con precedente delibera C.C. n. 10 del 26.04.2016, secondo quanto in narrativa riportato;
2. DI DARE ATTO che il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione della componente TARI" è quello riportato all'Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art.27. comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2019;
3. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2019 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato "B" alla presente deliberazione;
4. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2019 allegate alla presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
6. DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 sia effettuato in **n. 2 rate**, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata	31/07/2019
- 2° rata	31/10/2019
7. DI DISPORRE l'invio del presente provvedimento, entro il termine di 30 gg. dalla data odierna, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011);
8. DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.castelnovetto.pv.it, alla sezione TRIBUTI.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole espresse nelle forme previste dalla Legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.03.2019

RELAZIONE DEL SINDACO

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Imposta unica comunale- componente TARI- modifica al regolamento comunale per l'applicazione della componente TARI- approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinazione delle tariffe e del numero di rate di pagamento per l'anno 2019.

Il piano finanziario della TARI 2019 è sostanzialmente identico a quello degli scorsi anni, va a ricoprire il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani.

Come avete notato dal titolo del punto all'ordine del giorno, è prevista una modifica al regolamento perchè si vuole prevedere una riduzione per le cosiddette utenze domestiche a disposizione, ossia le seconde case, non affittate.

La TARI si compone di due parti: quota fissa che si riferisce alla metratura dell'immobile, e la quota variabile che fa riferimento al numero degli occupanti. Si è previsto di applicare la riduzione alla quota variabile in misura pari al 20%.

Ciò ha comportato una ridefinizione del piano finanziario, con l'applicazione di tariffe leggermente differenti rispetto a quelle degli anni scorsi.

Le scadenze fissate per il 2019 sono: 31 luglio 2019 e 31 ottobre 2019.

IL SINDACO
Gabriele Boni



COMUNE DI CASTELNOVETTO
PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL .21-03-2019

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE IN RELAZIONE ALLE PROPRIE
COMPETENZE ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica.


CASTELNOVETTO, 11-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA ANGELA MARIA**
NATALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE
ALLA Regolarita' contabile.

CASTELNOVETTO, 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **DOTT.SSA ANGELA MARIA**
NATALE



COMUNE DI CASTELNOVETTO
Provincia di Pavia

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA COMPONENTE TARI
(Tributo diretto alla copertura
dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti)

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.C. N. DEL 21.03.2019

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3	RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 4	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
ART. 5	SOGGETTO ATTIVO
ART. 6	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 7	SOGGETTI PASSIVI
ART. 8	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
ART. 9	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
ART. 10	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO (attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013)
ART. 11	RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI
ART. 12	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART. 13	COSTO DI GESTIONE
ART. 14	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 15	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 16	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 17	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 18	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 19	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 20	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 21	SCUOLE STATALI
ART. 22	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 23	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 24	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 25	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 26	RIDUZIONI PER IL RECUPERO
ART. 27	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 28	AGEVOLAZIONI
ART. 29	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 30	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 31	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ART. 32	POTERI DEL COMUNE
ART. 33	ACCERTAMENTO
ART. 34	SANZIONI
ART. 35	RISCOSSIONE
ART. 36	INTERESSI
ART. 37	RIMBORSI
ART. 38	SOMME DI MODESTO AMMONTARE
ART. 39	CONTENZIOSO
ART. 40	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
ART. 41	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART. 42	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 43	DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014

ALLEGATI:

ALLEGATO A - Tabella rifiuti assimilati agli urbani

ALLEGATO B - Categorie di utenze domestiche.

ALLEGATO C - Categorie di utenze non domestiche.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Comunale Unica PER come previsto dall'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli previsti dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, tenuto conto dell'individuazione catastale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

7. Sono esentati dal pagamento della TARI gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Art. 7

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico (attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013)

1. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.

1bis. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649, terzo periodo, della Legge 147/2013 per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci,

merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche (NOTA IFEL). Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati nel processo produttivo. Restano assoggettati alla tariffa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (Codice Ambiente).

2. Non sono, in particolare, soggette alla tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici: 10%;
- laboratori di analisi: 15%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole: 30%;
- elettrauti e gommisti: 30%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, ceramiche: 30%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 30%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%;
- laboratori fotografici ed eliografici: 25%;
- produzione allestimenti pubblicitari e insegne luminose: 25%;
- autoservizi, autolavaggi ed autorimesse: 10%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 30%;
- ipermercati e market in genere: 15%;
- uffici: 10%

4. Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti è riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione di cui al presente regolamento ed a fornire idonea documentazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle normative vigenti (esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc.). In caso di mancata indicazione nella dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali o delle zone ibride previste dal comma 3, l'esenzione o la riduzione non possono

avere effetto fino a quando non è presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.

Art. 11 **Riciclo rifiuti assimilati**

1. La TARI dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione fruibile, escludendo dalla quantificazione i rifiuti da imballaggio, non può essere superiore al **10%** della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'ufficio tributi, allegando le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero

Art. 12 **Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonna di erogazione.

Art. 13 **Costo di gestione**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. La predetta competenza, spettante al Consiglio comunale, è temporanea ed utilizzabile nelle more dell'applicazione della 'tariffa d'Ambito o di Bacino'.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Nel caso di incremento rilevante dei costi dei servizi è possibile effettuare un corrispondente incremento tariffario ai sensi dell'art.54, comma 1-bis, della legge 446/1997. Tale incremento non ha effetto retroattivo.

Art. 14

Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 15

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa.

Art. 16

Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, o che per gli stessi locali od aree sia già stata presentata denuncia di inizio occupazione da altro soggetto.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), per un periodo non inferiore a 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello seguente:

Superficie	numero componenti
Da 0 fino a 70 mq	1
Da 71 fino a 85 mq	2
Da 86 fino a 100 mq	3

Oltre 100 mq	4

4 Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva di utenze domestiche nel Comune. La categoria va definita laddove non già prevista dalle tabelle previste dal DPR 158/99.

4 bis. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito di pertinenza dell'utenza domestica, si considerano utenze domestiche con nucleo equivalente a quello dell'abitazione principale ma esentate per la parte variabile della tariffa.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, non viene applicata la parte variabile.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.

Art. 19

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

5. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 20

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 22

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% .
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 24

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20% .
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione iniziale o di variazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Non sono previste riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.

Art. 26

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, riferita alla parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero devono essere previste ed autorizzate dalla legge.
3. La riduzione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20%.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 27

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.

Art. 28

Agevolazioni

In sede di prima applicazione non sono previste agevolazioni.

Art. 29

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Art. 15 -

Art. 30 **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, nel caso di residenti e nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31 **Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio tributi del Comune di Solbiate Olona entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 2bis. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;
 - g) i dati del recapito.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività principale svolta nel Comune, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o agevolazioni;

f) i dati del recapito.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata, con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32 **Poteri del Comune**

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33 **Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere una rateazione, non oltre il termine di versamento, che verrà valutata, caso per caso, dal Funzionario responsabile. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza nei mesi di xxx e yy del mese di xxxxxx.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con le modalità previste dalle norme.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

Art. 36

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38
Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 39
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, , con particolare riferimento all'art. 17*bis*, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 40
Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 41
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Almeno annualmente le norme del presente regolamento vengono aggiornate, se del caso, alla legislazione sopravvenuta.

Art. 42
Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 43
Disposizioni per l'anno 2019

1. Per l'anno 2019 le scadenze delle rate sono così stabilite:

- 31 luglio 2019
- 31 ottobre 2019

ALLEGATO A

Tabella rifiuti assimilati agli urbani

ALLEGATO B

Categorie di utenze domestiche.

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche.

Allegato A

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani i rifiuti non pericolosi elencati nella tabella di seguito riportata e che rispondono ai seguenti criteri di qualità:

- 1) Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9.04.2002 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune;
- 3) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'impresa appaltatrice e previste dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo;
- 4) Devono provenire da superfici assoggettati a pagamento di tassa/tariffa;

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER
RIFIUTI DI CARTA E CARTONE	200101
RIFIUTI LEGNOSI	200138
RIFIUTI PLASTICI	200139
RIFIUTI VEGETALI (SFALCI E POTATURE non provenienti da attività di giardiniere)	200101
RIFIUTI BIODEGRABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE	200108
RIFIUTI METALLICI	200140
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	200301
IMBALLAGGI DI VETRO	150107
IMBALLAGGI DI PLASTICA	150102

CRITERI QUANTITATIVI

Il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali viene fissato in 3 tonnellate annue per tipologia di frazione raccolta conferiti ad ogni passaggio secondo il calendario di raccolta e/o conferiti presso la piazzola rifiuti (il limite si intende cumulativo).

Oltre le suddette quantità il produttore dei rifiuti dovrà provvedere con ditte esterne.

ESTENSIONE DELL'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI PER CATEGORIE DI PRODUZIONE

I rifiuti derivanti dalle seguenti attività sono assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento quantitativo né qualitativo, purché per tali rifiuti siano state attivate dal Comune le raccolte differenziate:

- 1) Pubblica amministrazione (Comune, enti pubblici);
- 2) Servizi scolastici (Scuole pubbliche o private);
- 3) Attività religiose (Edifici religiosi o di culto);
- 4) Associazioni e istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche;

ALLEGATO B

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 5 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 COMPONENTI
NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 6 COMPONENTI

ALLEGATO C

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI

CAT.	DESCRIZIONE
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

**PIANO FINANZIARIO
TARI**

**EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158.
EX ART. 14 DL 6.12.2011 N. 201**

COMUNE DI CASTELNOVETTO
ANNO 2019

Il piano finanziario

E' il quadro di sintesi, che evidenzia:

- i costi, che dovranno essere coperti totalmente dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
- le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate

Il documento, elaborato direttamente dal Comune o strutturato sulla base delle informazioni provenienti dal soggetto che gestisce il servizio (consorzio sull'ambito territoriale ottimale, azienda speciale, società per azioni, azienda privata), costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8.

Obiettivo principale del piano finanziario è l'individuazione degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK), che rappresenta uno degli elementi per il calcolo della tariffa.

I piano finanziario – (prospetto economico)

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario dell'anno 2019. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA compresa, quando dovuta e sono da intendersi in €.

1.1 Importi a ruolo e copertura dei costi

Ragguagliando in sintesi i dati si determina il seguente quadro:

	2019
TOTALE COSTI DA PF.	€ 83.728,34

1.2 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo considerato, suddiviso per voci di costo, viene riassunto nella seguente tabella:

voci DPR 158/99	2019	
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ 15.400,79
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 11.718,85
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 12.508,04
CRD	Raccolte differenziate	€ 12.496,23
CTR	Trattamento e recupero da RD	€ 6.811,80
CARC	Costi di riscossione	€ 4.738,00
CGG	Gestione generale del servizio	€ 2.314,54
CCD	Costi comuni diversi	€ 4.890,89
AC	Altri costi	€ 8.333,95
CK	Costi d'uso del capitale	€ 4.515,25
TOTALE IVA INCLUSA		€ 83.728,34

Il costo complessivo di esercizio per l'anno 2019 viene esplicitato in funzione del mantenimento degli attuali abitanti residenti e delle utenze non domestiche.

Gli importi delle singole voci di costo riportati nella precedente tabella sono ricavati nel seguente modo:

Costo dei servizi:

Relativamente ai costi dei servizi di raccolta e trasporto si ottengono dal riporto delle cifre esposte nel bilancio previsionale, fornito dalla società CLIR gestore del servizio.

Variazione costi di trattamento e smaltimento:

Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99.

1.3 Analisi dei costi dei singoli servizi

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all'esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento, oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:

Costi operativi di gestione – CG;

Costi Comuni – CC;

Costi d'uso del capitale – CK

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

1.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati

Tali voci possono essere divise in:

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL

Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT

Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS

Altri costi – AC

L'importo complessivo CGIND varia secondo la seguente tabella:

CGIND	2019
CSL	€ 15.400,79
CRT	€ 11.718,85
CTS	€ 12.508,04
AC	€ 8.333,95
TOTALE	€ 47.961,63

1.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi
	2019
Costi di Servizio e personale e spazzatrice	€ 15.400,79
TOTALE	€ 15.400,79

1.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto residuo

CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo
	2019
Servizio raccolta e trasporto RSU	€ 7.500,06
Personale	€ 4.218,79
TOTALE	€ 11.718,85

I costi del personale sono stati inseriti da Softline S.r.l. in quanto il dato non era disponibile. Una quota del 50% del costo del personale è stata imputata nei CC – CGG come previsto dal DPR 158/99.

1.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

CTS	Trattamento e smaltimento
	2019
Servizio Smaltimento RSU	€ 8.005,15

Personale	€ 4.502,89
TOTALE	€ 12.508,04

I costi del personale sono stati inseriti da Softline S.r.l. in quanto il dato non era disponibile. Una quota del 50% del costo del personale è stata imputata nei CC – CGG come previsto dal DPR 158/99.

1.3.1.4 Altri Costi – AC

Vengono inseriti nella voce "Altri Costi" tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura.

AC	Altri costi
	2019
Spese per materie di consumo e merci	€ 8.333,95
TOTALE	€ 8.333,95

1.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata è previsto in circa € 19.308,03 nel 2019. Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento dei materiali recuperabili e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai servizi resi a terzi.

RACCOLTE DIFFERENZIATE	2019
CRD	€ 12.496,23
CTR	€ 6.811,80
TOTALE	€ 19.308,03

1.3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle Raccolte Differenziate

CRD	Raccolte differenziate
	2019
Costi di raccolta differenziata	€ 12.496,23
TOTALE	€ 12.496,23

Non sono stati inseriti i dettagli dei rifiuti in quanto non disponibili.

1.3.2.3 Costi di trattamento e riciclo – CTR

Le singole voci di costo vengono riportate nella tabella seguente :

CTR	Trattamento e recupero da RD
	2019
Costi di trattamento e riciclo	€ 6.811,80
TOTALE	€ 6.811,80

Non sono stati inseriti i dettagli dei rifiuti in quanto non disponibili.

1.3.3 Costi Comuni

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione della tariffa ed i costi sostenuti nella gestione dei servizi, riconducibili ai costi di struttura. Vengono riportati i dati del periodo in esame:

COSTI COMUNI	2019
CARC	€ 4.738,00
CGG	€ 2.314,54
CCD	€ 4.890,89
TOTALE	€ 11.943,43

1.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di bollettazione e riscossione della tariffa, oltre agli oneri finanziari conseguenti a procedure di sgravi o rimborsi;

CARC	Costi di riscossione
	2019
Servizi Progel	€ 3.538,00
Personale amministrativo	€ 1.200,00
TOTALE	€ 4.738,00

4.3.3.2 Costi generali di gestione

Questa voce comprende i costi relativi alla gestione amministrativa della società, comprensivi dell'onere del personale e delle spese per il funzionamento degli uffici centrali.

CGG	Gestione generale del servizio
	2019
Costi generali CLIR	€ 2.314,54
TOTALE	€ 2.314,54

1.3.3.3 Costi comuni diversi (CCD)

CCD	Costi Comuni diversi
	2019
Costi comuni diversi CLIR	€ 2.870,71
Fondo rischi crediti	€ 2.020,18
TOTALE	€ 4.890,89

1.3.4 Costi d'uso del capitale – CK

CK	Costi uso del capitale
	2019
Altri Ammortamenti	€ 4.515,25
TOTALE	€ 4.515,25

Prospetto riassuntivo		%
CG - Costi operativi di Gestione	€	67.269,66
CC- Costi comuni	€	11.943,43
CK - Costi d'uso del capitale	€	4.515,25
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	83.728,34

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	11.718,85
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	12.508,04
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	12.496,23
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	6.811,80
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	€	43.534,91

52,00

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	15.400,79
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	4.738,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	2.314,54
CCD - Costi Comuni Diversi	€	4.980,89
AC - Altri Costi	€	8.333,95
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	35.678,17
CK - Costi d'uso del capitale	€	4.515,25
Totale	€	40.193,42

48,00

Totale fissi + variabili € 83.728,34

Tributo provinciale 5% su totale costi € 4.186,42

Determinazione dei parametri tariffari

Ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai coefficienti di produttività allegati, è necessario stabilire la ripartizione tra quota fissa e quota variabile ed entrate da utenze domestiche e utenze non domestiche.

Pertanto:

Quota fissa: 48,00%
Quota variabile: 52,00%

La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche viene fatta per il 2019 sulla base del seguente rapporto percentuale

Utenze domestiche: 89%
Utenze non domestiche: 11%

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione	€	67.269,66
CC- Costi comuni	€	11.943,43
CK - Costi d'uso del capitale	€	4.515,25
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	€	83.728,34

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	11.718,85
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	12.508,04
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	12.496,23
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	6.811,80
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	€	43.534,92

52,00%

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	15.400,79
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	4.738,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€	2.314,54
CCD - Costi Comuni Diversi	€	4.890,89
AC - Altri Costi	€	8.333,95
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	€	35.678,17
CK - Costi d'uso del capitale	€	4.515,25
Totale	€	40.193,42

48,00%

Totale fissi + variabili € 83.728,34
verificato

Costo del Gestore - CLIR € 61.569,37
Costi del Comune € 22.158,97

Tributo provinciale 5% su totale costi € 4.186,42

Sottocat	Desc Coefficiente	K Fissa	K Varia	Numero Utenze	Importo Unitario Fisso	Importo Unitario Varia	Qta Totale Fissa	Qta Totale Varia	Importo Totale Entrate Fissa	Importo Totale Entrate Varia	Importo Totale Entrate	K A	Ka In Range	Kb	Kb In Range
1N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1	0,84	1,00	29	0,74	77,61	1.201,00	3,00	892,97	1.404,78	2.297,75	0,84	OK	MAX	OK
1R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1	0,84	1,00	129	0,74	77,61	10.759,00	128,00	7.999,51	7.287,79	15.287,30	0,84	OK	MAX	OK
2N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2	0,98	1,60	9	0,87	124,18	736,00	0,00	638,43	794,75	1.433,18	0,98	OK	MED	OK
2R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2	0,98	1,60	117	0,87	124,18	11.094,00	232,00	9.623,35	9.375,56	18.998,91	0,98	OK	MED	OK
3N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3	1,08	2,05	6	0,96	159,10	557,00	5,00	532,46	763,70	1.296,16	1,08	OK	MED	OK
3R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3	1,08	2,05	82	0,96	159,11	7.506,00	246,00	7.175,37	8.384,84	15.560,21	1,08	OK	MED	OK
4N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 4	1,16	2,60	9	1,03	201,79	1.324,00	6,00	1.359,43	1.452,90	2.812,33	1,16	OK	MED	OK
4R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4	1,16	2,60	52	1,03	201,79	5.238,00	208,00	5.378,18	6.618,77	11.996,95	1,16	OK	MED	OK
5N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 5	1,24	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	OK	MED	OK
5R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5	1,24	3,25	11	1,10	252,24	1.083,00	55,00	1.188,67	1.690,01	2.878,68	1,24	OK	MED	OK
6N	NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 6	1,30	3,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	OK	MIN	OK
6R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6	1,30	3,40	5	1,15	263,88	852,00	33,00	980,38	976,36	1.956,74	1,30	OK	MIN	OK

Sottocat	Sottocat Comunale	Desc Coefficiente	K Fissa	K Varia	Importo Unitario Fisso	Importo Unitario Varia	Numero Utenze	Qta Totale Fissa	Qta Totale Varia	Importo Totale Entrate Fissa	Importo Totale Entrate Varia	Importo Totale Entrate	Kc In Range	Kd In Range	Kc	Kd
01	01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,42	3,40	0,19	0,20	2	142,00	142,00	26,57	28,31	54,88	OK	OK	MED	MED
03B	03B	** BIS - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	4,55	0,25	0,27	4	8.747,00	8.747,00	2.143,31	2.334,08	4.477,39	NO	NO	DIV	DIV
04	02	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,74	6,08	0,33	0,36	1	86,00	86,00	28,35	30,67	59,02	OK	OK	MED	MED
05	03	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
06	04	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,37	3,03	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
07	05	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	9,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
08	06	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,86	7,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
09	07	CASE DI CURA E RIPOSO	0,98	8,01	0,44	0,47	4	1.057,00	1.057,00	461,49	496,54	958,03	OK	OK	MED	MED
11	08	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	8,76	0,48	0,51	1	70,00	70,00	33,37	35,96	69,33	OK	OK	MED	MED
12	09	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,56	4,64	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	DIV	MED
13	10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, BENI DUREVOLI	0,99	8,12	0,44	0,48	2	135,00	135,00	59,54	64,29	123,83	OK	OK	MED	MED
14	11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,30	10,63	0,58	0,62	1	72,00	72,00	41,70	44,89	86,59	OK	OK	MED	MED
18	12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMI, IDRAULICI, FABBRICANTI, ELETTRICISTI	1,04	8,50	0,46	0,50	11	2.008,00	2.008,00	930,38	1.000,99	1.931,37	OK	OK	MAX	MAX
19	13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04	8,52	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
20	14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91	7,50	0,41	0,44	3	951,00	951,00	385,55	418,30	803,85	OK	OK	MAX	MAX
21	15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,82	6,71	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
22	16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,84	39,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MIN	MIN
24	17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,64	29,82	1,62	1,75	1	56,00	56,00	90,81	97,94	188,75	OK	OK	MIN	MIN
25	18	SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLANIE, SALUMI, FORMAGGERIE, GENERI ALIMENTARI	2,07	16,99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
26	19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	21,41	1,16	1,26	3	189,00	189,00	219,77	237,31	457,08	OK	OK	MAX	MAX
27	20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	8,25	67,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED
30	21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,34	11,01	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK	OK	MED	MED